



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE
PER UOMO, DONNA ED ESTETISTA**

*APPROVATO con deliberazione C.C. n. 45 del 13/11/1992 e successivamente modificato con
deliberazione C.C. n.37 del 23/09/2005*

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO, DONNA ED ESTETISTA

INDICE

CAPO PRIMO - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 - Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione
- Art. 6 - Attività didattiche – autorizzazione temporanea

CAPO SECONDO - Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

- Art. 7 - Domanda di autorizzazione
- Art. 8 - Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione
- Art. 9 - Norme sull'autorizzazione
- Art. 10 - Inizio attività
- Art. 11 – Modifiche
- Art. 12 - Sospensione dell'attività
- Art. 13 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Art. 14 - Trasferimento della sede
- Art. 15 – Ricorsi

CAPO TERZO - Norme igienico-sanitarie

- Art. 16 - Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 17 - Requisiti dei locali
- Art. 18 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Art. 19 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- Art. 20 - Controlli sanitari del personale

CAPO QUARTO - Orari e tariffe

- Art. 21 – Orari
- Art. 22 – Tariffe
- Art. 23 - Distanze minime tra esercizi

CAPO QUINTO - Controlli e sanzioni

- Art. 24 – Controlli
- Art. 25 – Sanzioni
- Art. 26 - Attività abusive

CAPO SESTO - Norme transitorie e finali

- Art. 27 – Abrogazione norme precedenti

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestra, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 23.

ART. 3 - Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'interessato, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicate.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni in cui al successivo art. 23, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - b) il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - c) la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - d) il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiane o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della Legge n. 443/85.
5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della Legge n. 1/90.
6. Le sole imprese artigiane autorizzate all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno facoltà di cedere alla clientela, senza necessità dell'autorizzazione commerciale, prodotti

strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 443/1985.

ART. 4 - Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

- a) barbiere: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetista e in servizi tradizionalmente complementari;
- b) parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- c) estetista: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990 n. 1.
Rientrano, altresì, nell'ambito delle prestazioni fornite dalla categoria, anche:
 - l'uso ed il noleggio di lampade abbronzanti ed apparecchi similari a raggi UVA;
 - l'attività di tatuaggi e piercing, nonché di quella di applicazione di unghie finte.

ART. 5 - Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa, siano provviste di un servizio igienico ad uso esclusivo del laboratorio, e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

2. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate agli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 6 - Attività didattiche – autorizzazione temporanea

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

2. Il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) possesso del libretto sanitario con relativa idoneità da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato all'Ufficio che ha provveduto al suo rilascio.

In caso di manifestazioni come campionati, gare, dimostrazioni di moda e simili, non è richiesta alcuna autorizzazione di cui al presente Regolamento.

CAPO SECONDO

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

ART. 7 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Responsabile del Servizio e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, nonché l'iscrizione al Registro Imprese mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane;
 - c) esatta ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) documentazione relativa a:
 - 1) requisiti professionali di cui alla Legge 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
 - 2) requisiti professionali di cui alla Legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo o donna; tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana.
 - b) estremi della concessione edilizia ovvero del certificato di agibilità del locale;
 - c) autocertificazione antimafia con le modalità previste dai D.P.R. 252/98 e 445/2000;
 - d) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
 - e) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;
 - f) fotocopia contratto d'affitto o dichiarazione di essere proprietario dell'immobile, ovvero dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole;
 - g) copia autenticata del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane;
 - h) certificato di idoneità sanitaria dei locali.

ART. 8 - Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio comunica al richiedente l'accoglimento dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità di cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
 - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo o donna;
 - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione provinciale per l'artigianato;
 - b) Camera di Commercio;
 - c) Ufficio tributi del Comune;
 - d) Settore Igiene Pubblica dell'ULSS;
 - e) Ufficio urbanistico del Comune.

ART. 9 - Norme sull'autorizzazione.

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 10 -Inizio attività

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al componente l'ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.
2. L'attività deve essere iniziata entro 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, pena la sua decadenza. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, in presenza di gravi e comprovati motivi.

ART. 11 – Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Responsabile del Servizio per le verifiche di legge.
2. Il Responsabile del Servizio prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile del Servizio ne vieta l'attuazione.
3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

ART. 12 - Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Comune.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:
 - a) gravi indisponibilità fisiche;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'ULSS competente.
3. La sospensione di cui al comma precedente, ove non autorizzata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 13 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato domanda di subingresso. Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di subentrare nell'attività del dante causa, salvo deroga motivata.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5 - terzo comma - della L. 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale. Detta persona dovrà essere nominata entro 180 giorni dal decesso o dall'invalidità del precedente titolare.

5. Nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione (per acquisto, affitto, comodato, ecc.) di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto ad ottenerla se in possesso dei requisiti. Qualora non chiedi l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di trasferimento della gestione decade dal diritto di subentrare nell'autorizzazione medesima.

ART. 14 - Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Responsabile del Servizio osservando le norme del presente regolamento.

2. In caso di forza maggiore, come individuate al precedente art. 12, 2° comma lett. b) e d), il Responsabile del Servizio, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

3. Nel caso di trasferimento di un esercizio già esistente che eserciti da almeno tre anni con la medesima ragione sociale nello stesso luogo, è consentita una deroga al rispetto della distanza minima di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

ART. 15 – Ricorsi

1. Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

CAPO TERZO Norme igienico-sanitarie

ART. 16 - Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'ULSS territorialmente competente.

ART. 17 - Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività in oggetto del presente Regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

- a) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
- b) essere dotati di sufficiente areazione e illuminazione, naturale e/o artificiale;
- c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990 n. 46;
- e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;

- f) essere forniti di acqua corrente;
- g) essere dotati di adeguato servizio igienico con locale antibagno;
- h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilati agli urbani e/o speciali;

ART. 18 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico, gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi idonei, dotati di certificazione di idoneità;
 - c) l'arredamento, le attrezzature e suppellettili devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. I sedili devono essere rivestiti di materiale disinfettabile.
2. E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

ART. 19 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

ART. 20 - Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO QUARTO

Orari e tariffe

ART. 21 – Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 22 – Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

ART. 23 - Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza minima risultante dalla relazione numerica sotto riportata:

$$\frac{\text{Superficie in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ residenti}}{\text{n}^\circ \text{ addetti}}} = \text{distanza minima}$$

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ residenti per addetto}}{\text{n}^\circ \text{ esercizi in attività}}$$

2. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area di tutto il territorio comunale, presa in esame.
3. Il numero dei residenti delle frazioni e del capoluogo è incrementato fino al 5% a seguito dell'effetto di attrazione esercitato.
4. La popolazione residente viene ulteriormente incrementata fino al 10% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo.
5. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:
 - a) un addetto ogni 20 residenti per l'attività di Barbiere;
 - b) un addetto ogni 20 residenti per l'attività di Parrucchiere per Uomo e Donna;
 - c) un addetto ogni 20 residenti per l'attività di Estetista.
6. Sono considerati addetti, qualora collaborino, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i famigliari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione al lavoro.
7. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
8. Le distanze minime devono essere rispettate sia al fine del rilascio di nuove autorizzazioni sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.
9. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
10. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente. Nel caso in cui la Giunta non provveda entro tale termine continuano ad applicarsi, anche per le domande presentate dopo il 31 marzo, le distanze già stabilite in precedenza, fino alla nuova fissazione delle distanze da parte della Giunta.
11. Per i trasferimenti di esercizio di cui al precedente articolo 14, comma 3, sono possibili due tipi di deroghe alla distanza minima:
 - a) nel caso in cui la precedente distanza con altro esercizio della stessa tipologia fosse pari o superiore alla minima, è consentita una deroga fino al 20%;

- b) nel caso in cui la precedente distanza con altro esercizio della stessa tipologia fosse inferiore alla minima è consentito il trasferimento ad una distanza inferiore alla minima, purchè maggiore a quella che intercorreva tra lo stesso esercizio ed un altro dello stesso tipo prima del trasferimento.

CAPO QUINTO

Controlli e sanzioni

ART. 24 – Controlli

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 25 – Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L. 1/90, sono punite con sanzione amministrativa da € 250,00 a € 5.000,00 con procedura di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 26 - Attività abusive

1. Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO SESTO

Norme transitorie e finali

ART. 27 - Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista.